



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, RAZZI, LIUZZI, ALICATA, FAZZONE e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifiche agli articoli 103 e 111 della Costituzione
in materia di giurisdizione dei tribunali militari

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della giustizia è una priorità per il Paese. In questo momento è necessario intervenire per mettere in campo interventi improntati all'efficienza, alla produttività ed al risparmio. Come altri comparti dello Stato, anche la giustizia deve imparare a tenere conto delle proprie spese. Per fare questo è necessario superare il campanilismo dei tribunali e mettere mano alle circoscrizioni giudiziarie, sopprimendo quelle che non producono e non rispondono agli *standard* nazionali. Allo stesso tempo, però, occorre intervenire per istituire tribunali in quelle realtà dove se ne riscontra l'esigenza. In questo senso va il presente disegno di legge di modifica costituzionale, già presentato nella scorsa legislatura, che punta alla soppressione dei tribunali militari, eliminando il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione, in base al quale «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da ap-

partenenti alle Forze armate». La loro competenza potrà essere destinata a quelli ordinari, anche in considerazione del fatto che tenere in vita questo settore della magistratura rappresenta un notevole sperpero di risorse e di unità lavorative, unità che potrebbero invece essere destinate ai tribunali ordinari, che sempre più spesso sono in sofferenza ed hanno bisogno di personale, permettendo una redistribuzione di forze tale da consentire allo Stato di risparmiare migliaia di euro. Tale modifica si rende necessaria anche a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale che, di fatto, hanno determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria. Inoltre, ad avviso del proponente, la competenza in capo alla giurisdizione ordinaria fornirebbe maggiori garanzie di tutela dei diritti individuali, non creando una irrazionale disparità che pone anche perplessità in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.

2. All'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso.

